


Pubblicato il 31/03/2022

N. XXXX/2022 REG.PROV.COLL.  
N. XXX/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2021, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

XXXX XXXX, in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore XXX  
XXXX, rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Mendicino, Walter Miceli, Denis  
Rosa e Maria Maniscalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di  
Giustizia e domicilio eletto presso l'avvocato Denis Rosa in Mestre, via Torre  
Belfredo, n. 13/4;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale  
Provinciale di Padova e Rovigo e Istituto Comprensivo di Limena, in persona del  
rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura  
Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege*, con sede in Venezia, San Marco 63;

***per l'annullamento***

-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di assegnazione del sostegno didattico dell'1 ottobre 2021, consegnato l'11 ottobre 2021, con cui l'Istituto Comprensivo di Limena ha assegnato all'alunna Irene Riello un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore (11 ore settimanali) senza la previa redazione del propedeutico Piano Educativo Individualizzato (in sigla P.E.I.) per l'anno scolastico in corso e, dunque, in assenza della necessaria previa valutazione del fabbisogno effettivo individuale di sostegno didattico;

- ove ritenuto necessario, dei provvedimenti (non pubblicati) con i quali il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e l'Ambito Territoriale Provinciale di Padova hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili iscritti;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi della minore, anche di estremi sconosciuti, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici;

nonché per l'accertamento del diritto della minore ad usufruire di un docente di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione alla gravità del suo *handicap*;

e per la condanna, anche con provvedimento cautelare,

dell'Amministrazione scolastica competente alla tempestiva redazione del P.E.I. per l'anno scolastico in corso e alla sua esecuzione in favore dell'alunna gravemente disabile, con conseguente attribuzione di un insegnante per il numero di ore di sostegno didattico adeguato alla gravità della patologia;

--per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 gennaio 2022:

- del Piano Educativo Individualizzato (in sigla P.E.I) per l'anno scolastico 2021/2022 – al quale è stato attribuito protocollo e data uguale a quello del verbale del GLO del 3 novembre 2021, ma che è stato redatto nella sua forma attuale in data seguente al 29 novembre 2021 - nella parte in cui esso non indica le ore di sostegno didattico necessarie all'alunna;

nonché per la condanna dell'Amministrazione scolastica competente alla corretta elaborazione del P.E.I. con la proposta del numero di ore di sostegno didattico e ad attribuire all'alunna le ore di sostegno necessarie per assicurare la sua piena inclusione scolastica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale Provinciale di Padova e Rovigo nonché dell'Istituto Comprensivo di Limena;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che sussistono i presupposti per la definizione della causa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60, cod. proc. amm., dovendosi ravvisare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, circostanza di cui le parti sono state ritualmente informate, come attestato nel verbale d'udienza;

Rilevato che, come risultante dalla comunicazione del 18 marzo 2022 – richiamata dal difensore della ricorrente nel corso dell'udienza -, l'Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale (sede di Padova) ha provveduto ad assegnare alla classe frequentata dall'alunna *“ulteriori 11 ore settimanali di sostegno didattico in aggiunta alle 11 ore settimanali assegnate all'inizio dell'anno scolastico, per un totale complessivo di 22 ore settimanali”*;

Ritenuto che deve quindi darsi atto della complessiva soddisfazione della pretesa azionata nel giudizio, con la conseguente cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;

Ritenuto che, nell'ambito del giudizio di soccombenza virtuale, si evidenziano sufficienti profili di fondatezza del ricorso introduttivo nella parte in cui viene censurata la mancata applicazione di consolidati principi giurisprudenziali, elaborati in materia di commisurazione delle ore di sostegno didattico nel caso, qui

considerato, di grave disabilità, principi cui l'Amministrazione si è attenuta, conformandosi all'ordinanza cautelare n. 345 del 2022, soltanto in sede di riesame della posizione;

Ritenuto conseguentemente che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione delle stesse a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale Provinciale di Padova e Rovigo nonché dell'Istituto Comprensivo di Limena, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate nell'importo di € 800,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione delle stesse a favore dei difensori (avvocati Ida Mendicino, Walter Miceli, Denis Rosa e Maria Maniscalco), in solido tra loro, in questa sede dichiaratisi antistatari.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e le persone fisiche indicate nella suesposta sentenza.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

MXXXXXX, Presidente Stefano

XXXX, Consigliere

XXXX, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**XXXXXX**

**IL PRESIDENTE**  
**XXXXXX**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.